

STATUTO SOCIALE
DELLA
"FINOLIVA GLOBAL SERVICE S.P.A. SOCIETA' BENEFIT"
o in forma breve

"FINOLIVA GLOBAL SERVICE S.P.A. SB"

1.1 E' costituita la Società per Azioni denominata "FINOLIVA GLOBAL SERVICE S.P.A. Società benefit" in forma abbreviata "FINOLIVA GLOBAL SERVICE S.P.A. SB".

1.2 La Società ha sede in Roma e potrà istituire sedi e filiali secondarie in Italia e all'estero.

1.3 La Società ha per oggetto lo svolgimento delle seguenti attività nello specifico settore dell'olio d'oliva:

- commercializzazione dei prodotti agricoli ed in particolare dell'olio di oliva e dei suoi derivati, sia sul territorio europeo che extra-europeo;
- lavorazione, trasformazione, conservazione e stoccaggio dei prodotti agricoli sia il nome proprio che per conto terzi, anche nei diversi regimi doganali previsti dalla legge;
- promozione e realizzazione di progetti tendenti alla valorizzazione dei prodotti agricoli in generale e di quello olivicolo in particolare;
- fornire servizi di ricerca, di sperimentazione ed amministrativi nel settore olivicolo, oltre alla stipula di convenzioni con Enti pubblici e privati per indagini di ogni tipo;
- servizio di conto deposito per terzi;
- servizio di analisi e certificazione;
- servizio di preparazione masse;
- servizio di filtratura e brillantatura;
- servizio di confezionamento per conto di terzi.

I complessi aziendali potranno inoltre essere gestiti in regime di magazzino fiduciario, generale e doganale privato, previa acquisizione delle relative autorizzazioni.

Sono attività complementari a quelle principali la gestione, l'acquisto o l'affitto di impianti ed attrezzature idonee alla realizzazione dei fini societari nel pieno rispetto delle leggi del gennaio 1991 numero 1 e 5 luglio 1991 numero 197 e al solo fine del conseguimento dell'oggetto sociale, la società potrà, non in via prevalente e senza che ciò possa costituire esercizio professionale nei confronti del pubblico, compiere operazioni immobiliari, mobiliari e Finanziarie (esclusa la raccolta di risparmio e le altre attività previste dal T.U.L.B. approvato con D.L. 385/93 e riservate agli intermediari finanziari), contrarre mutui e finanziamenti in genere, prestare fidejussioni, avalli ed ipoteche anche a favore di terzi, compiere tutte le necessarie per operazioni presso banche, Uffici Pubblici o Privati, assumere e cedere quote, partecipazioni ed interessenze in altre imprese, associazioni o società italiane o estere, comunque organizzate, costituite o costituende, aventi

Dei Finoliva

*Allegato alla
Raccolta*

[Circular stamp and signature]

attività affini o complementari, nei limiti previsti dall'articolo 2361 del Cod. Civ..

La Società ha come scopo altresì il perseguimento di un utile derivante dal commercio di prodotti olivicoli, sostenendo la soddisfazione di tutti quanti ne facciano parte, sia come soci che in altri ruoli, attraverso un motivante e serio impegno in una auspicata prospera attività economica.

In qualità di Società benefit, la Società intende perseguire, nell'esercizio della propria attività economica, una o più finalità di beneficio comune ed operare in modo responsabile, sostenibile e trasparente nei confronti di persone, comunità, territori ed ambiente, beni ed attività culturali e sociali, enti ed associazioni ed altri portatori d'interesse.

Il principio guida è la creazione di valore per tutti gli attori coinvolti lungo la filiera produttiva, attraverso un processo di miglioramento continuo. In particolare, la Società persegue obiettivi di beneficio comune nelle seguenti aree:

A) Catena responsabile del valore e agricoltura sostenibile, nella prospettiva di:

- contribuire al miglioramento della redditività e dell'analisi degli impatti economici, sociali, etici ed ambientali lungo tutta la filiera dell'olio Extravergine di Oliva italiano;
- contribuire allo sviluppo ed all'analisi della sostenibilità della filiera attraverso la ricerca, il trasferimento di conoscenza, i progetti sul campo;
- sostenere e divulgare le ragioni dell'agricoltura biologica per preservare e migliorare la qualità e la sostenibilità della produzione di olio extravergine di oliva.

B) Economia circolare ed innovazione, nella prospettiva di:

- considerare prodotti e sistemi, anche secondo criteri coerenti con i principi della sostenibilità e dell'economia circolare, a beneficio del pianeta;
- migliorare l'efficienza energetica ed il consumo di risorse, tenendo in considerazione le migliori pratiche e le soluzioni innovative, nel perseguimento della progressiva riduzione di emissioni;
- promuovere il rispetto dell'ambiente come principio fondamentale del settore dell'olio extravergine di oliva lungo tutta la catena del valore.

1.4 La durata della società è fissata fino al 31 dicembre 2050 e potrà sciogliersi anche anticipatamente per deliberazione dell'Assemblea dei Soci o per il verificarsi di una qualsiasi delle altre cause previste dall'articolo 2448 Cod.Civ..

La durata potrà essere prorogata con deliberazione dell'assemblea dei soci.

CAPITALE SOCIALE E AZIONI

2.1 Il capitale sociale della Società è fissato in Euro 1.490.000,00 (unmilionequattrocentonovantamila virgola

H. F. Falco
M. G. Luffa
Antonio...



zero zero) ed è diviso in 2980 (duemilanovecentoottanta) azioni del valore nominale di Euro 500,00 (cinquecento virgola zero zero) cadauna.

Il capitale può essere aumentato con deliberazione dell'assemblea straordinaria; tale aumento potrà essere attuato anche mediante offerta di quote di nuova emissione a terzi.

2.2 Le azioni sono liberamente trasferibili per atto tra vivi e per causa di morte.

2.3 Qualora un socio intenda cedere in tutto in parte le proprie azioni a soggetti diversi dagli altri soci, deve farne una prima offerta, con lettera raccomandata a.r. contenente l'indicazione del prezzo richiesto agli altri soci, i quali, ciascuno in proporzione dell'azione già possedute hanno diritto di prelazione nell'acquisto, al prezzo indicato.

Per le azioni non optate, i soci accettanti hanno diritto di prelazione nell'acquisto nelle rispettive proporzioni, alle stesse condizioni.

Le azioni per le quali nessun socio abbia esercitato il diritto di prelazione entro il termine tassativo di 30 (trenta) giorni, sono liberamente cedibili a terzi, nei termini di cui sopra.

2.4 In caso di recesso del socio, ai sensi dell' articolo 2437 Cod.Civ., il valore delle azioni da liquidare sarà determinato sulla base dello stato patrimoniale dell'ultimo Bilancio approvato. In ogni caso la somma da pagare sarà corrisposta in modo da non pregiudicare il buon andamento della società e comunque entro il termine massimo di 18 (diciotto) mesi dal recesso.

ASSEMBLEA DEI SOCI

3.1 L'assemblea è ordinaria e straordinaria. Essa è convocata nel rispetto delle formalità di legge dall'Organo amministrativo, di propria iniziativa o su richiesta di tanti soci che rappresentino almeno il decimo del capitale sociale. Nell'avviso devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora per l'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

La convocazione può avvenire anche fuori dal Comune in cui è posta la sede sociale, purché sul territorio di uno Stato membro dell'Unione Europea, mediante lettera raccomandata con R.R. inviata ai soci almeno 8 (otto) giorni prima dell'assemblea.

L'assemblea potrà svolgersi anche in più luoghi, contigui o distanti audio/video collegati, con modalità delle quali dovrà essere dato atto nel verbale.

Nello stesso avviso saranno indicati il giorno, il luogo e l'ora per l'adunanza di seconda convocazione, qualora la prima andasse deserta.

Hanno diritto di intervenire all'assemblea i soci che risultino iscritti nel libro dei soci almeno 5 (cinque) giorni prima di quello fissato per l'assemblea è quello

Antonio M. L. C.
M. B. della
Antonio M. L. C.


che hanno depositato nel termine stesso le loro azioni presso la sede sociale.

Ciascun socio ha diritto ad un voto per ogni azione posseduta e può farsi rappresentare in assemblea con delega scritta, esclusivamente da un altro socio che non sia amministratore o sindaco della società. La regolarità della delega sarà accertata dal Presidente dell'Assemblea.

Anche senza formale convocazione l'Assemblea è ugualmente valida qualora si costituisca in forma totalitaria, con la presenza dell'intero capitale sociale, della maggioranza dell'Organo Amministrativo e del Collegio Sindacale.

3.2 L'Assemblea nomina il Presidente della società.

3.3 L'Assemblea è presieduta dal Presidente.

In caso di sua assenza o di impedimento, il Presidente sarà eletto dall'Assemblea che sceglierà tra gli intervenuti anche il Segretario, a meno che il verbale debba essere redatto da Notaio.

Il Presidente dell'Assemblea ha pieni poteri per accertare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di partecipare all'Assemblea; per constatare se questa sia regolarmente o validamente costituita ed in numero per deliberare, per dirigere e regolare la discussione e per stabilire le modalità delle votazioni.

3.4 L'Assemblea ordinaria delibera con voto favorevole di tanti soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale in prima convocazione e qualunque sia la parte del capitale sociale intervenuto e a maggioranza dello stesso in seconda convocazione.

L'Assemblea ordinaria deve essere convocata, almeno una volta all'anno entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale oppure entro 180 (centoottanta) giorni qualora lo richiedano particolari esigenze.

3.5 L'Assemblea straordinaria delibera con le maggioranze di cui agli articoli 2368 e 2369 Cod.Civ.

3.6 Le deliberazioni dell'assemblea devono constare dal verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Il verbale dell'Assemblea straordinaria deve essere redatto da un Notaio.

Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni.

3.7 Le deliberazioni dell'Assemblea prese in conformità della legge e del presente statuto vincolano tutti i soci ancorché assenti o dissenzienti, salvo il diritto di recesso nei casi previsti dalla legge.

ORGANO AMMINISTRATIVO


4.1 La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da 5 (cinque) a 7 (sette) membri.

Gli amministratori durano in carica per un triennio e sono rieleggibili.

Luca...

Luca...

[Signature]



4.2 L'Organo Amministrativo per il raggiungimento degli scopi sociali è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società, senza eccezioni di sorta, salvo quelli che siano riservati prettamente dalla legge all'Assemblea.

L'Organo Amministrativo potrà quindi acquistare aziende commerciali, beni mobili ed immobili per lo svolgimento dell'attività sociale, permutarli ed alienarli, effettuare pagamenti e riceverli, rilasciandone quietanza, rinunciare ad ipoteche legali, contrarre mutui passivi e finanziamenti in genere con privati, società o istituti di credito, banche ed enti di qualsiasi specie che esercitino il credito ordinario, fondiario, agrario ed industriale, consentendo iscrizioni, riduzioni e cancellazioni di ipoteche volontarie e legali, privilegi e trascrizioni sia presso le Conservatorie dei Registri Immobiliari che presso le Cancellerie dei Tribunali; compiere qualsiasi operazione presso ogni altro ufficio pubblico o privato ed in particolare presso banche, con prelevamento, anche allo scoperto o nei limiti degli affidamenti, con esonero per tutti i detti enti, banche ed uffici da ogni responsabilità; costituire unità locali ove lo ritenga più conveniente per la società nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 2299 Cod.Civ..

Il Consiglio ha il potere di transigere qualsiasi controversia.

Con precisazione che l'elenco che precede è solo esemplificativo e non tassativo, essendo conferiti all'Organo Amministrativo tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione rientranti nell'oggetto sociale, senza limitazione alcuna, di modo che da nessuno e per qualsiasi causa si possa mai opporre difetto o imprecisione di poteri.

La Società Benefit deve essere amministrata in modo da bilanciare l'interesse dei soci, il perseguimento delle finalità di beneficio comune e gli interessi delle categorie indicate nel comma 376 dell'Articolo 1 Legge 28 dicembre 2015 n. 208, conformemente a quanto previsto nell'Art. 1 comma 380 della predetta legge.

L'inosservanza degli obblighi di cui sopra può costituire inadempimento dei doveri imposti agli amministratori dalla legge e dello statuto ed in tal caso si applica quanto disposto dal Codice Civile in tema di responsabilità degli amministratori.

4.3. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce nel luogo indicato nell'avviso di convocazione tutte le volte che il Presidente lo giudichi necessario o ne sia fatta richiesta da almeno due dei suoi membri.

La convocazione è fatta dal Presidente con lettera raccomandata spedita 8 (otto) giorni prima e nei casi di urgenza con telegramma, spedito almeno tre giorni prima al domicilio del consigliere o con telex o telefax inviati due giorni prima.

Luigi...

10/3

[Handwritten signature]

*Approva della
Consiglio di Amministrazione*

[Handwritten signature]

Il Consiglio di Amministrazione potrà svolgersi anche in più luoghi, contigui o distanti audio/video collegati, con modalità delle quali dovrà essere dato atto nel verbale.

4.4 Il Consiglio può delegare tutti o parte dei suoi poteri di amministrazione e di rappresentanza che siano per legge delegabili a uno o più amministratori delegati ovvero ad un comitato esecutivo, determinando i limiti della delega.

4.5 Il Consiglio di Amministrazione delibera con il voto favorevole della maggioranza dei membri in carica.

4.6 Il compenso all'Organo Esecutivo anche sotto forma di partecipazione agli utili sociali, oltre al rimborso delle spese sostenute per ragioni del proprio ufficio è determinato dall'Assemblea ordinaria che lo nomina.

4.7. L'organo amministrativo può nominare un Direttore Tecnico - Amministrativo anche tra persone estranee alla società, determinandone i poteri di rappresentanza e di compenso.

Grava sull'Organo Amministrativo della Società l'obbligo di individuare il soggetto o i soggetti responsabili, ai quali affidare funzioni e compiti volti al perseguimento delle finalità di beneficio comune. Il soggetto responsabile è denominato Responsabile dell'Impatto.

Sono tuttavia riservate alla competenza dell'Assemblea tutte le attività svolte ai fini del raggiungimento anche indiretto dello scopo sociale e comunque in via non prevalente elencate nell'oggetto sociale.

PRESIDENTE

5.1. Il Presidente è eletto dall'Assemblea della società.

5.2 La firma e la rappresentanza sociale di fronte a terzi ed in giudizio spettano al Presidente della società ed agli eventuali amministratori delegati, nei limiti della legge della delega loro conferita.

Il Presidente nomina procuratori ad negotia e procuratori ad litem e arbitri.

COLLEGIO SINDACALE

6.1 Il Collegio Sindacale è composto di tre membri effettivi e due supplenti che abbiano i requisiti di cui all'articolo 2397 Cod.Civ., con i poteri e le funzioni previste dalla legge.

Il Collegio Sindacale esercita il controllo contabile ai sensi dell'articolo 2409/bis del Cod.Civ..


Le riunioni del Collegio Sindacale possono tenersi anche con l'ausilio di mezzi telematici, nel rispetto delle procedure previste dal presente statuto e con le modalità di cui si dovrà dare atto nel verbale.

BILANCIO E UTILI

7.1 L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Luca De Felice

Roberto
Scantafur.



[Large signature]

L'Assemblea per l'approvazione del bilancio sarà convocata dall'organo amministrativo nei tempi previsti dall'articolo 3.4 del presente statuto.

7.2 Gli utili netti, dedotta la parte da destinare alla riserva legale a norma di legge, sono a disposizione dell'Assemblea.

7.3 In capo all'Organo Amministrativo è posto anche l'obbligo di redigere una specifica relazione sul beneficio comune perseguito.

La relazione, redatta in conformità a quanto previsto dal comma 382 della Legge 28 dicembre 2015 n. 208, deve essere allegata al bilancio societario e pubblicata nel sito internet della società ed in ogni altra forma che il Responsabile dell'Impatto dovesse ritenere utile ai fini della massimizzazione della trasparenza.

A tutela dei soggetti beneficiari, taluni dati finanziari della relazione potranno essere omessi.

La valutazione dell'impatto generato dal perseguimento delle finalità di beneficio comune verrà effettuata dalla società sulla base dello standard di valutazione esterno internazionale B Impact Assessment (BIA).

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

8.1 Addivenendosi, in qualsiasi tempo e per qualsiasi causa, lo scioglimento della Società l'Assemblea determina le modalità della liquidazione, nominando uno o più liquidatori con le funzioni ed i poteri previsti dalla legge.

CLAUSOLA COMPROMISSORIA


9.1 Qualsiasi controversia sull'interpretazione e l'esecuzione del presente atto o comunque inerente ai rapporti sociali dovesse insorgere tra i soci o con gli organi sociali o la società, escluse solo quelle che a norma di legge non possono formare oggetto di compromesso, sarà rimessa al giudizio di un Collegio Arbitrale composto di tre membri, due dei quali nominati uno ciascuno dalle parti in lite ed il terzo, con funzione di Presidente, dai primi due.

In caso di disaccordo l'arbitro con funzioni di Presidente sarà nominato dal Presidente del Tribunale di Roma su richiesta dei due arbitri e/o della parte diligente. Nell'ipotesi in cui una parte non provveda alla nomina dell'arbitro, l'altra, decorsi inutilmente 30 (trenta) giorni dall'invito rivolto con lettera raccomandata A.R., può chiedere al Presidente del Tribunale suindicato la nomina degli altri due.

Nel caso di controversia, fra più di due parti, i membri del Collegio Arbitrale, saranno scelti da tutte le parti; in caso di disaccordo su tutti o su alcuno degli arbitri, la nomina dell'arbitro degli arbitri mancanti sarà rimessa al Presidente del Tribunale di Roma che provvederà anche a designare il Presidente del Collegio;

Luigi...
Severino...

Myron...
Severino...



il numero complessivo degli arbitri compreso il Presidente deve essere dispari.

Il Collegio Arbitrale risolverà la controversia, secondo le norme stabilite dal Codice di procedura civile per l'arbitrato rituale.

NORME DI RINVIO

10.1. Per tutto quanto non previsto espressamente nel presente statuto si fa riferimento alle vigenti norme di legge che regolano la materia, nonché alle previsioni dettate dai commi da 376 a 384 Art. 1 della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 ed allegati.

Luca Per-ley

Myka H
Antonino



Certifico io sottoscritto, avv. Lorenzo De Menna, Notaio in Roma, iscritto presso il Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia, mediante apposizione al presente file della mia firma digitale (dotata di Certificato di Vigenza fino al **17 maggio 2024**, rilasciato dal Consiglio Nazionale del Notariato Certification Authority), che la presente copia, composta di ottantotto facciate oltre la presente e redatta su supporto informatico, è conforme al documento originale analogico a mio rogito, Repertorio n. 3784/3083 del giorno 24 maggio 2022 registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Roma 1, in data 3 giugno 2022 al n. 16962 Serie 1T, conservato nei miei atti.
Roma, li 6 giugno 2022, Via Costantino Morin n. 45.
Firmato digitalmente: Lorenzo De Menna Notaio.